

# **REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA**

## **INDICE**

[Art.1](#)

### **CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE**

[Art.2](#)

[Art.3](#)

[Art.4](#)

[Art.5](#)

[Art.6](#)

[Art.7](#)

[Art.8](#)

[Art.9](#)

[Art.10](#)

[Art.11](#)

[Art.12](#)

### **CAPO II - RISOCIALIZZAZIONE**

[Art.13](#)

[Art.14](#)

[Art.15](#)

### **CAPO III - NORME GENERALI FINALI**

[Art.16](#)

[Art.17](#)

[Art.18](#)

[Art.19](#)

#### **Art.1**

Il presente regolamento disciplina le forme di assistenza sociale agli anziani ed agli handicappati erogate dal Comune di Urbisaglia al fine di ridurre le forme di emarginazione sociale e recuperare, per quanto possibile, alla vita attiva e di relazione tutte le potenzialità e le esperienze presenti nella comunità locale ed appartenenti alle categorie più deboli.

### **CAPO I - ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **Art.2**

L'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare forme di assistenza diretta, in natura e in denaro, alle persone anziane ultrasessantacinquenni ed ai portatori di handicap, cittadini residenti e domiciliati nel comune di Urbisaglia, gestisce il servizio di assistenza domiciliare al fine di mantenere l'assistito nel proprio ambiente di vita quotidiana evitando, per quanto possibile, il distacco dagli affetti, dalle abitudini quotidiane che è spesso fonte di fenomeni di dissociazione e di regresso mentale. Nell'espletamento di tale attività il Comune si avvale della collaborazione di un'assistente sociale, anche mediante convenzione con l'Azienda Sanitaria USL n. 9 di Macerata, dei servizi e della mensa della casa di riposo, con la quale stipula idonea convenzione, e delle collaboratrici familiari che erogano

direttamente le loro prestazioni all'assistito dietro diretto pagamento del corrispettivo da parte dello stesso.

### **Art.3**

I servizi di assistenza domiciliare complessivamente erogati ai sensi del presente capo sono:

- a) assistenza domestica e riassetto dell'abitazione
- b) assistenza sociale e segretariato sociale
- c) servizio mensa
- d) adempimenti contabili, fiscali e assicurativi connessi ai servizi
- e) servizi telesoccorso.

I suddetti servizi potranno essere affidati completamente o parzialmente all'IPAB "A. Buccolini" di Urbisaglia con apposita convenzione.

### **Art.4**

L'assistenza domiciliare di cui la lettera a) del precedente articolo (assistenza domestica) viene realizzata e garantita attraverso l'erogazione di un sussidio di natura economica a totale o parziale copertura del costo del servizio espletato dalla collaboratrice familiare secondo tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale. L'assistito provvederà al pagamento diretto del servizio di assistenza domiciliare ricevuto nel limite di ore settimanali autorizzate dall'Amministrazione. Ogni estensione oraria di detto servizio sarà diretto ed esclusivo carico del richiedente. L'assistito provvederà anche al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all'INPS in relazione al numero di ore di servizio espletate dalla collaboratrice familiare e secondo le contribuzioni di tempo in tempo vigenti. Tale ultimo adempimento potrà essere delegato al comune, ai sensi del precedente articolo lett.d), il quale vi provvederà per il tramite dei propri uffici con rivalsa sulla quota di contributo assistenziale da erogare all'assistito ai sensi del 1° comma.

Il servizio mensa di cui l'art. 3 lett. C) consiste nella messa a disposizione degli aventi titolo di uno o due pasti giornalieri da ritirare presso la mensa della casa di riposo. Il pasto andrà ritirato direttamente dal richiedente o da suo incaricato su contenitori e o stoviglie fornite direttamente dall'utente. In casi particolari e su autorizzazione del sindaco ( che verranno valutati in relazione alle obiettive possibilità di soddisfacimento), il pasto potrà essere consegnato al domicilio del richiedente su richiesta e dietro pagamento di un sovrapprezzo da apposito incarico del Comune. Il sovrapprezzo e l'intera organizzazione del servizio verrà concordata con l' IPAB "A. Buccolini" di Urbisaglia in sede di convenzione.

Il servizio di telesoccorso consiste nell' installazione di una apparecchiatura al telefono dell' utente, direttamente collegata al pronto intervento della Croce Verde. L'apparecchiatura può essere agevolmente azionata anche da un soggetto in precarie condizioni di salute. Al ricevimento del segnale gli operatori della Croce Verde richiamano, tramite telefono, l'utente interessato per accertarsi delle effettive condizioni di salute e delle motivazioni dell'emergenza. In mancanza di risposta o di dichiarati problemi di salute viene immediatamente disposto l'intervento diretto.

### **Art.5**

Le prestazioni disciplinate dal presente regolamento dovranno essere eseguite a favore dei cittadini residenti e domiciliati nel comune di Urbisaglia, su richiesta diretta o su comunicazione a cura dell'assistente sociale trasmessa all'Amministrazione Comunale di Urbisaglia affinché venga dato inizio alla prestazione in parola.

La richiesta dei diversi interventi assistenziali va formalizzata per iscritto su appositi moduli messi a disposizione dagli uffici.

### **Art.6**

L'ufficio servizi sociali del comune dovrà disporre, tenere in evidenza e sottoporre all'esame della Giunta comunale tutte le richieste di assistenza pervenute. La Giunta comunale delibera l'eventuale ammissione al servizio e al sussidio da elargire secondo i criteri indicati nel successivo art. 8, individuando anche il numero e le qualità delle prestazioni assistenziali da erogare.

Gli uffici comunali provvederanno annualmente alla verifica dei cambiamenti delle situazioni familiari e reddituali, suggerendo le da apportare modificazioni alle prestazioni.

## **Art.7**

Gli interventi assistenziali di cui al precedente articolo 4 - 1° e 3° (assistenza domestica e telesoccorso), vengono elargiti ai soggetti assistibili (ultrasessantacinquenni o portatori di handicap) ove ricorrono le seguenti condizioni emerse dalle indagini conoscitive svolte:

- a) precaria condizione di autosufficienza;
- b) carenza di assistenza familiare per lo stato di solitudine del soggetto o per il materiale impedimento dei familiari a prestarla;
- c) una condizione di indigenza ancorata ad un reddito individuale inferiore o uguale ai limiti mensili indicati nel successivo art. 8.

Per il telesoccorso verrà valutata l'esistenza della sola condizione di cui alla lettera a) oltre ovviamente alla condizione reddituale del richiedente. Sempre con riferimento a tale servizio la giunta potrà anche valutare la possibilità di erogazione di un contributo sul costo di installazione dell'impianto telefonico nel caso di utenti assistibili che ne siano sprovvisti.

L'Amministrazione comunale si riserva di sottoporre a visita di controllo i soggetti assistibili.

## **Art.8**

Le prestazioni di cui al precedente articolo 4, 1° e 3° comma (assistenza domestica e telesoccorso), sono erogate secondo le seguenti modalità e limiti di reddito.

Nucleo familiare di 1 persona	Nucleo familiare di 2 persone	sussidio	
Limite medio Mensile fino a euro	365.344	469.730	100%
417.540	521.920	70%	
469.730	574.112	50%	
521.920	626.305	30%	

Oltre tali limiti di reddito le prestazioni saranno a totale carico dei richiedenti.

In sede di prima applicazione le prestazioni di cui al precedente art. 4, 2° comma (servizio mensa), saranno erogate al prezzo stabilito dalla giunta comunale e in accordo con la casa di riposo.

I limiti di reddito di cui ai precedenti commi potranno essere adeguati alla Giunta comunale di anno in anno, tenuto conto delle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nonché delle variazioni intervenute nei prezzi dei servizi di cui trattasi.

In sede di applicazione il servizio di telesoccorso di cui l'art. 4 comma 3° verrà erogato al prezzo attuale di euro 54.23 trimestrali, salve successive variazioni disposte dagli enti erogatori.

Su tali importi interviene il contributo percentuale del comune ai sensi dei commi precedenti.

## **Art.9**

Annualmente l'ufficio servizi sociali compila apposita relazione scritta dell'attività svolta nel periodo, elencando i soggetti assistiti, le diverse forme di assistenza prestate, il periodo di assistenza fornito, gli importi indicati analiticamente ed il totale dei sussidi da erogare, nonché eventuali suggerimenti volti a miglioramento del servizio. L'ufficio servizi sociali inoltre, conserverà tutte le schede nominative degli assistiti con annotate le prestazioni erogate che verranno controllate a cura dell'Amministrazione comunale.

## **Art.10**

Le prestazioni assistenziali di cui all'art. 3 saranno attivate gradualmente tenuto conto delle esigenze dei richiedenti e delle disponibilità strutturali e finanziarie dell'ente erogatore.

## **Art.11**

Le tariffe orarie del servizio di assistenza domiciliare di cui la lettera a) del precedente art. 3, le percentuali di contribuzione a carico del comune di cui al successivo art.8, nonché i prezzi del servizio di cui alla lettera c) dello stesso art. 3 verranno determinati in sede di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale secondo la seguente disciplina generale:

- a) valutazione del prezzo di mercato dei servizi considerati;
- b) valutazione del limite di prestazioni orarie e singole autorizzate dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art. 6;
- c) valutazione delle condizioni economiche generali degli assistiti ;
- d) valutazioni di percentuale di copertura dei costi da garantire.

## **Art.12**

Alla data di approvazione del presente regolamento le tariffe del servizio domiciliare di assistenza domestica e riassetto dell' abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3 vengono confermate nell'importo seguente, determinato secondo i correnti prezzi di mercato: tariffa oraria euro 3.65 + contributi INPS euro 1.70 per un totale 5.32. Tali tariffe potranno successivamente essere variate ai sensi del precedente art.11.

## **CAPO II - RISOCIALIZZAZIONE**

### **Art.13**

L'amministrazione comunale organizza annualmente soggiorni estivi per anziani di cui all'art. 1 secondo i seguenti criteri :

- a) viene determinata preventivamente il costo della quota giornaliera pro capite;
- b) requisiti di partecipazione: anni 65 e oltre, residenza, autosufficienza;
- c) contributo dell'ente nella spesa secondo la percentuale fissata in sede di determinazione del costo dei servizi pubblici a domanda individuale.

Le contribuzioni a carico egli utenti verranno annualmente stabilite in sede di adozione della deliberazione di determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, tenuto conto dei costi pubblici a domanda individuale, tenuto conto dei costi di soggiorno e dei costi generali di organizzazione e gestione del servizio.

### **Art.14**

Allo scopo di recuperare alla vita attiva e di relazione le categorie di cui all'art. 1, anche con finalità di collaborazione all'espletamento di attività o di servizi di pubblico interesse, l'Amministrazione potrà coinvolgere gli anziani o i portatori di handicap, che risultino fisicamente idonei, all'espletamento di servizi di utilità sociali quali:

- la vigilanza sui passeggeri pedonali di attraversamento delle vie pubbliche, al fine di controllare il transito dei veicoli e agevolare il passaggio dei pedoni in prossimità delle scuole comunali di ogni ordine e grado
- collaborazione con i servizi comunali nella vigilanza nella custodia e nella gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili (cimitero, mercato, centri civici, impianti sportivi ecc.);
- partecipazione occasionale all'organizzazione e alla gestione di iniziative e manifestazioni pubbliche direttamente organizzate o promosse dall'Amministrazione comunale .

La realizzazione di tali forme di collaborazione non darà in nessun caso luogo al formarsi di rapporti pubblico impiego, nemmeno temporaneo, e non devono intendersi in violazione dei limiti di legge fissati per le pubbliche assunzioni. Tali forme di collaborazione saranno infatti precipuamente gratuite restando eventualmente a carico dell'Amministrazione la sola assicurazione per responsabilità civile a garanzia dei collaboratori e la fornitura dei materiali necessari allo svolgimento dell' attività. Qualora ne ricorrano i presupposti tali forme di collaborazione , presentano caratteri particolarmente impegnativi sia come attività sia come orari, potranno essere formalizzate in specifici rapporti collaborativi o anche in contratti d'opera, ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile, dando luogo, in tali casi, a forme di compensazione aventi carattere di contributo assistenziale o di rimborso spese.

La formalizzazione di tali contatti avverrà a cura della giunta comunale con specifica deliberazione. Tali rapporti contrattuali non caratterizzati da vincolo di subordinazione gerarchica ed aventi caratteri occasionalità saranno esclusi dal campo di applicazione dell' IVA ex art. 5°- 2° comma del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 ed andranno soggetti alle sole ritenute IRPEF di legge ai sensi degli artt. 81 e 85 del T.U.I.D. approvato con il DPR 22.12.1986 n.917.

## **Art.15**

Le forme di collaborazione a fini sociali e di pubblico interesse di cui all' articolo precedente potranno essere realizzate sia con singoli appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 e sia con le rispettive associazioni locali a carattere culturale o ricreativo-sociale.

## **CAPO III - NORME GENERALI FINALI**

### **Art.16**

In casi di particolare e urgente bisogno sociale, segnalati dai servizi comunali interessati o direttamente dall'assistente sociale, il sindaco potrà concedere direttamente un contributo finanziario nell'ammontare massimo di euro 261, ripetibile una sola volta nell'anno al medesimo destinatario, diretto a fronteggiare le prime esigenze di sostentamento sociale dell' assistito impossibilitato ad altrimenti provvedere.

### **Art.17**

Le organizzazioni di volontariato locali che intendono organizzare iniziative ricreative, sociali, culturali o assistenziali, nei confronti delle categorie di cui all'art. 1 potranno richiedere la collaborazione del comune. La giunta comunale regolerà i rapporti con tali organizzazioni formalizzando i reciproci impieghi.

### **Art.18**

L' integrazione delle rette di ammissione alle Case di Riposo o strutture simili sono concesse sulla base delle previsioni dell' art. 11 del vigente regolamento dei contribuenti.

### **Art.19**

Il presente regolamento entrerà in vigore ai termini dell' art. 10 delle preleggi al Codice Civile a tale data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso contrari, in particolare (sussidi) del vigente Regolamento per i contributi.